

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2023, n. 30

**“Istituzione della Commissione per il monitoraggio, indirizzo e controllo sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1**

**Istituzione della Commissione speciale di studio in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia**

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e dell'articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale è istituita una Commissione consiliare speciale di studio per il monitoraggio, indirizzo e controllo sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia.

**Art. 2**

**Composizione e funzionamento della Commissione**

1. Per la costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale della Commissione, si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le commissioni.
2. Il presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali, in modo da rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei gruppi consiliari.

**Art. 3**

**Poteri**

1. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
2. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del presidente della Giunta regionale, degli assessori competenti e dei relativi uffici, nonché degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti dell'Autorità idrica pugliese, di Acquedotto Pugliese s.p.a., dei Consorzi di bonifica, dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e delle Università.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

**Art. 4**

**Elezione del Presidente, validità delle riunioni**

1. Il presidente, il vicepresidente e il segretario sono eletti dalla Commissione nella prima riunione a

scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta per la prima votazione e con la maggioranza semplice per la successiva, e durano in carica per un anno.

2. Il presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
4. La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

#### **Art. 5 Termine**

1. La Commissione termina i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
2. Alla conclusione dei lavori, la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.
3. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

#### **Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 novembre 2023

**MICHELE EMILIANO**